

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015 — Repubblica federale di Germania/
Commissione europea, Regno di Spagna, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi**

(Cause riunite C-549/12 P e C-54/13 P) ⁽¹⁾

**(Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Riduzione del contributo finanziario —
Metodo di calcolo per estrapolazione — Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione
europea — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)**

(2015/C 279/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente, assistito da U. Karpenstein, C. Johann, C. von Donat e J. Lipinsky, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B. Conte e A. Steiblytè, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e B. Koopman, agenti) (C-54/13 P)

Dispositivo

- 1) *Le sentenze del Tribunale dell'Unione europea Germania/Commissione (T-265/08, EU:T:2012:434) e Germania/Commissione (T-270/08, EU:T:2012:612) sono annullate.*
- 2) *La decisione C(2008) 1690 definitivo della Commissione, del 30 aprile 2008, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso per il programma operativo dell'obiettivo n. 1, relativo alla regione del Land di Turingia (Germania) (1994-1999), conformemente alla decisione C(94) 1939/5 della Commissione, del 5 agosto 1994, e la decisione C (2008) 1615 definitivo della Commissione, del 29 aprile 2008, che riduce il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con la decisione C(94) 1973 della Commissione, del 5 agosto 1994, al programma operativo per Berlino-Est (Germania) rientrante nell'obiettivo n. 1 (1994-1999), sono annullate.*
- 3) *La Commissione europea è condannata a sopportare le spese della Repubblica federale di Germania e le proprie spese, sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nella presente impugnazione.*

- 4) Il Regno di Spagna, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 46 del 16.2.2013.
GU C 86 del 23.3.2013.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 giugno 2015 — Regno di Spagna/Commissione europea
(Causa C-263/13 P) ⁽¹⁾**

(Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Riduzione del contributo finanziario — Metodo di calcolo per estrapolazione — Procedura di adozione della decisione da parte della Commissione europea — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

(2015/C 279/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e A. Steiblytè, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea Spagna/Commissione (T-65/10, T-113/10 e T-138/10, EU:T:2013:93) è annullata.
- 2) Le decisioni della Commissione C(2009) 9270, del 30 novembre 2009, C(2009) 10678, del 23 dicembre 2009, e C(2010) 337, del 28 gennaio 2010, che riducono il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso a titolo, rispettivamente, del programma operativo «Andalusia» relativo all'obiettivo n. 1 (1994-1999) in applicazione della decisione C(94) 3456 della Commissione, del 9 dicembre 1994, del programma operativo «Paesi baschi» relativo all'obiettivo n. 2 (1997-1999) in applicazione della decisione C(98) 121 della Commissione, del 5 febbraio 1998, e del programma operativo «Comunità di Valencia» relativo all'obiettivo n. 1 (1994-1999) in applicazione della decisione C(1994) 3043/6 della Commissione, del 25 novembre 1994, sono annullate.
- 3) La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del Regno di Spagna e le proprie spese, sostenute sia nel procedimento di primo grado sia nella presente impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013.